Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — **Roma - Lunedì, 7 febbraio** — **Numero 31**

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 26
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 30; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 99; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . . . L. 0,15 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

PARTE I - Leggi e Decreti

SOMMARIO - LEGGE *6 gennaio 1921, n. 28, che approva e rende esecutiva la nuova convenzione 7 febbraio 1920, per l'assetto edilizio del R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze* — REGIO DECRETO *14 novembre 1920, n. 1914, che proroga ed abroga disposizioni di carattere legislativo emanate durante la guerra.*

Il numero 28 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata e resa esecutiva la convenzione aggiuntiva stipulata addì 7 febbraio 1920, in Firenze, tra il prefetto della Provincia in rappresentanza del Governo del Re, il Comune, la Provincia e la Cassa centrale di Risparmi e Depositi di Firenze per la ultimazione dei lavori già iniziati e per la riduzione ed il riattamento dei vecchi locali di quell'Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di cui alla Convenzione approvata con la legge 22 giugno 1913, n. 856.

Art. 2.

La Cassa centrale di Risparmi e Depositi in Firenze anticiperà al Tesoro, per i fini di cui al precedente articolo, la somma di L. 2,250,000 contro cessione di 35 annualità di L. 120,049.54 ciascuna, che dovranno ad essa essere corrisposte per L. 86,497,06 dallo Stato e per L. 33,552,48 dal comune di Firenze.

In apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio dell'entrata verrà inscritta la somma di lire 2.250.000 da ripartirsi in cinque rate come segue:

Esercizio 1919-920, L. 250.000.
Esercizio 1920-921, L. 350.000.
Esercizio 1921-922, L. 450.000.
Esercizio 1922-923, L. 550 000.
Esercizio 1923-924, L. 650 000.

Le suddette rate saranno riprodotte in uno speciale capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa per il Ministero dell'istruzione pubblica, per i corrispondenti esercizi e saranno destinate alla esecuzione dei lavori di cui alla convenzione medesima.

Art. 3.

Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa per il Ministero dell'istruzione pubblica, a cominciare dall'esercizio 1920-921 e per un periodo di 35 anni di seguito, sarà inscritta la somma di lire 86,497.06 per il pagamento delle annualità da corrispondersi alla Cassa centrale di Risparmi e Depositi in Firenze a' termini dell'art. 1° della Convenzione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

CROCE — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1944 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 settembre 1920, n. 1389, col quale si stabilisce la data del 31 ottobre 1920 per la cessazione dello stato di guerra;

Ritenuta l'opportunità, in vista di tale cessazione, di prorogare l'efficacia di alcune disposizioni aventi vigore per la sola durata della guerra o anche, per determinati periodi di tempo a questa successivi, nonchè di abrogare alcune altre disposizioni emanate durante la guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la guerra, di concerto con quelli per la marina, per il tesoro e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono prorogate fino al 30 aprile 1921, le seguenti disposizioni:

a) Assegni e indennità ai militari dell'esercito e della marina:

Decreto Luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1429.

Decreto Luogotenenziale 25 luglio 1917, n. 1207.

Decreto Luogotenenziale 4 settembre 1919, n. 1830.

b) Avanzamento e stato degli ufficiali:

Regio decreto 28 marzo 1915, n 357; art. 6 del decreto Luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1084; decreto Luogotenenziale 13 febbraio 1916, n. 245 e art 7 del decreto Luogotenenziale 21 aprile 1916, n. 469.

Art. 1 del decreto Reale 15 aprile 1915, n. 473;

Art. 2 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 583 e art. 9 del decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1293;

Art. 5 del decreto Reale 13 maggio 1915, n. 621;

R. decreto 25 maggio 1915 n. 767;

R. decreto 25 maggio 1915, n. 768; decreto Luogotenenziale 10 giugno 1915, n. 966; decreto Luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1083; art. 12 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1652; art. 7 del decreto Luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1084; e decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1916, n. 218, tutti limitatamente agli effetti della conservazione del grado di ufficiale conferito per la durata della guerra;

Art. 5 del decreto Luogotenenziale 26 settembre 1915, n. 1494 e art. 4 del decreto Luogotenenziale 5 gennaio 1917, n. 7, limitatamente al mantenimento della inscrizione nei ruoli delle rispettive categorie di ufficiale in congedo;

Decreto Luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1489, solamente agli effetti della conservazione del grado nei limiti ed ai sensi del decreto stesso;

Art. 15 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1652;

Art. 7 del decreto Luogotenenziale 14 novembre 1915, n. 1646;

Art. 8 del decreto Luogotenenziale 18 maggio 1916, n. 666;

Articoli 12 e 13 del decreto Luogotenenziale 10 giugno 1917, n. 944.

Art. 2.

Sono pure prorogati per il tempo rispettivamente sotto indicato i seguenti decreti relativi ai servizi dell'Amministrazione centrale della guerra:

Decreto Luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1155, per la durata di tempo ancora occorrente per il completo riordinamento degli uffici dell'Amministrazione centrale della guerra, e in ogni modo non oltre il 30 aprile 1921;

Decreto Luogotenenziale 12 giugno 1916, n. 727, fino alla chiusura delle contabilità di cui al decreto stesso, e in ogni modo non oltre il 30 aprile 1921.

Art. 3.

Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) Militarizzazione:

Decreto Luogotenenziale 26 settembre 1915, n. 1455;

b) Assegni e indennità:

Decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 717;

c) Avanzamento e stato degli ufficiali:

Articoli 3, 4, 5, 6 del decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, numero 1293, e successive modificazioni riferentisi agli articoli stessi, salvi i titoli risultanti da proposte e domande non posteriori al 31 ottobre 1920, e dalle domande altresì che fossero inoltrate in base ad un reclutamento di ufficiali in S. A. P. che il ministro della guerra fosse per disporre prima del 31 ottobre 1920 in base al detto decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1293.

Art. 7 del decreto Luogotenenziale 18 maggio 1916, n. 666, e art. 30 del decreto Luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 62, salvi i titoli risultanti da domande non posteriori al 31 ottobre 1920.

Art. 14 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1652.

Decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 305.

Articoli 7, 8, 9 del decreto Luogotenenziale 17 gennaio 1918, numero 62, salvi i titoli degli ufficiali pretermessi per cause varie nell'avanzamento a turno normale in occasione di promozioni ordinarie effettuate entro il 31 ottobre 1920.

Art. 35 del decreto Luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 62, salvi i titoli risultanti da proposte o domande non posteriori al 31 ottobre 1920.

Decreto Luogotenenziale 18 aprile 1918, n. 492.

Art. 4 del decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 265.

Art. 4.

È abrogato dalla data della sua entrata in vigore il decreto Luogotenenziale 29 aprile 1919, n. 1921, relativo alla concessione della qualifica di primo capitano.

Cessano di avere applicazione, salvo le conseguenze penali che ne siano derivate, il R. decreto 14 settembre 1915, n. 561, sulle esonerazioni temporanee dal servizio alle armi dei militari richiamati che lavorino presso stabilimenti privati o imprese che provvedano materiali o lavori per conto dell'esercito e della marina, nonchè tutte le altre disposizioni successivamente emanate in materia di esonerazioni temporanee.

Art. 5.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° novembre 1920 e sarà presentato al Parlamento per la ratifica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — SECHI — MEDA — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.